



COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
DEL VOLONTARIATO SINGOLO
IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Bozza esaminata dalla Commissione Statuto Regolamenti nella seduta del 11.03.2002

Allegato alla deliberazione consiliare n. 24 del 25 Marzo 2002.-

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si propone lo scopo di valorizzare in forma sperimentale l'opera del volontariato individuale.
2. L'opera dei singoli volontari riguarderà attività integrative dei servizi di competenza comunale che non possono essere gestite in convenzione con organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale, per inesistenza di tali soggetti sul territorio comunale, o per loro indisponibilità o per mancanza di attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. I volontari non possono essere adibiti ad attività comportanti rischi di particolare gravità o comunque ad attività che possano comprometterne l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.
4. L'instaurazione di rapporti con i singolo volontari non può comportare la soppressione di posti della dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. Non è ammessa l'opera volontaria di dipendenti del Comune.

Art. 2 – Stato giuridico dei volontari

1. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.
2. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.
3. La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
4. L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
5. Le persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari in organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale, possono collaborare con il Comune esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione di appartenenza.
6. L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontario organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività socialmente utili cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Campofornido che siano titolari di pensioni di anzianità, di vecchiaia o d'invalidità o abbiano compiuto i 60 anni di età, o, al di fuori di tali ipotesi, i casi sociali particolarmente meritevoli di attenzione, introdotti e seguiti da assistenti sociali.
2. I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili dovranno presentare apposita domanda al Comune di Campofornido.
3. Alla domanda dovrà essere allegato certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte.
Tale certificato verrà conservato presso il Servizio Personale, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario e dovrà essere integrato da opportuno libretto sanitario per gli impieghi in cui questo sia espressamente richiesto.

Art. 4 – Elenco di disponibilità

1. Il Responsabile del Servizio Personale predisporrà un elenco di disponibilità in ordine cronologico che sarà utilizzata per individuare le persone a cui proporre gli inserimenti in attività di cui siano a conoscenza.
2. Nell'elenco devono essere indicate:
 - a) le generalità complete del volontario;
 - b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione;
3. I Responsabili dei Servizi Comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.
4. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio verrà valutata la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire l'accesso ad un numero superiore di soggetti richiedenti.
5. I Servizi che intenderanno avvalersi dell'opera dei volontari per progetti specifici, anche di breve durata, dovranno segnalare la richiesta al Servizio Personale.
6. Gli inserimenti di volontari invalidi, o dei casi sociali saranno concordati con l'assistente sociale che contribuirà altresì all'individuazione delle attività da espletare.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 9 si coordinano con un operatore pubblico per ciascun Servizio, (che in mancanza di diversa individuazione da parte del Responsabile del Servizio coincide con il Responsabile del Servizio stesso), al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie certificazioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività concordate;
- d) mantenere i collegamenti con l'assistente sociale che eventualmente segue l'inserimento del volontario;
- e) mantenere i collegamenti con il Servizio personale, curando tra l'altro il controllo e la trasmissione delle giornate di attività ai fini del rimborso spese.

2. All'inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. Il Responsabile del Servizio e i singoli volontari sottoscriveranno a tal scopo un apposito accordo riguardante:

a. per il Comune

- a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori autonomi o dipendenti;
- a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione comunale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattia connesso allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- a.5. l'impegno a corrispondere ai volontari il rimborso forfettario di cui al presente regolamento;

b. per i volontari

- b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b.2. l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con il responsabile del servizio, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

3. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

4. I singoli volontari devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

5. Qualora le attività di cui all' art. 9 richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

6. Le attività socialmente utili sono organizzate a turni la cui durata non potrà superare le tre ore giornaliere, con un massimo di 18 ore settimanali.

7. Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre e manifestazioni, possono essere previsti turni festivi e pre-festivi o turni serali; non è ammesso in alcun caso l'espletamento di turni in orario notturno e per più di sei prestazioni settimanali.

8. I responsabili dei servizi ai quali i volontari sono assegnati organizzeranno e gestiranno l'attività dei volontari rilevando nel contempo le effettive presenze ai fini dei rimborsi forfettari spettanti.

9. Ogni Servizio stilerà mensilmente gli elenchi dei volontari a cui sono affidati incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e segnalando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.

Tali elenchi verranno quindi trasmessi al Servizio Personale per consentire la puntuale gestione degli stessi.

10. Per garantire la necessaria programmazione delle attività e salvo quanto dispone il precedente comma 2 dell'art. 2, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al responsabile del Servizio presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

11. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Art. 6 – Compensi e rimborsi

1. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita dall'Amministrazione Comunale, né da eventuali singoli beneficiari dell'attività.

2. A fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività verrà corrisposto ad ogni volontario un rimborso forfettario di Euro 8,00 lorde per ogni effettiva giornata di attività prestata indipendentemente dalla durata della prestazione stessa.

3. Con delibera di Giunta tale cifra potrà essere aggiornata annualmente sulla base del tasso di inflazione rilevata nell'anno precedente o qualora si rilevi la necessità di un adeguamento del rimborso spese forfettario.

Art. 7 – Coperture assicurative

1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili saranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
2. Ai volontari impiegati ai sensi del presente Regolamento saranno forniti, per l'uso, a carico dell'Amministrazione Comunale:
 - a. gli indumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali;
 - b. il trasporto su mezzi pubblici o del Comune per spostamenti inerenti lo svolgimento delle proprie mansioni.
3. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.LGS. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni , utilizzando a tal fine ove occorra il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune. Sarà cura del responsabile del Servizio tecnico-manutentivo informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali Dispositivi di protezione individuali.

Art. 8 – Cessazione dell'attività

1. I volontari saranno cancellati dagli elenchi:
 - a) per loro espressa rinuncia
 - b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione
 - c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del responsabile del Servizio o da parte degli utenti delle prestazioni
 - d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.
2. I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al Comune di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 9 – Ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato

1. I Servizi nei quali si ritiene di poter prevedere l'esplicazione delle attività socialmente utili sono indicativamente:
 - a) vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici cittadini allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita da scuola e assistenza sugli scuolabus;
 - b) assistenza alle mense nelle scuole elementari;
 - c) compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività;
 - d) manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini ed eventuali annesse strutture sportive;
 - e) conduzione di laboratori comunali, a carattere artigianale, con funzioni didattiche e di produzione di materiale didattico;

- f) compiti di sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, in eventuali mostre o iniziative simili al fine di consentirne una maggiore fruizione;
- g) conduzione e cura di giardini, orti o piccoli allevamenti annessi a scuole o ad altri edifici pubblici;
- h) custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali;
- i) collaborazione alle attività ed alla realizzazione delle iniziative promosse dal Comune;
- j) attività di supporto e collaborazione ai diversi Servizi dell'Amministrazione;
- k) assistenza ad anziani, handicappati e altre categorie emarginate in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;
- l) attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate;
- m) insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturali;
- n) collaborazione a specifici progetti predisposti dai vari Servizi. A conclusione del progetto il volontario rimarrà in disponibilità nella lista del Comune senza che sia necessario ripresentare la domanda.
- o) collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Informazione sull'attività dei volontari

1. I Responsabili dei servizi interessati trasmetteranno annualmente al Sindaco e alla Giunta una relazione dettagliata sull'attività svolta dai volontari.
2. L'Amministrazione Comunale darà annualmente ampia pubblicità all'operato svolto dai volontari.